

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

442° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	5
4 ^a - Difesa	»	8
5 ^a - Bilancio	»	9
6 ^a - Finanze e tesoro	»	16

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	27
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	34
Sul ciclo dei rifiuti	»	37
Schengen	»	41
Infanzia	»	47

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	48
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

394^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3936) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore LUBRANO DI RICCO il quale ricorda come il provvedimento in esame si sia reso necessario, in primo luogo, per evitare la paralisi del funzionamento delle corti di assise nella cui competenza erano state riportate, a causa di un recente indirizzo giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione, i reati di rapina e di estorsione aggravata e, in secondo luogo, per recepire le indicazioni della Corte costituzionale in materia di interrogatorio di garanzia.

Propone conseguentemente la formulazione di un parere favorevole.

Concorda il senatore Besostri.

La Commissione, accertata la presenza del numero legale, approva la proposta di parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0160°)

Il presidente VILLONE, per l'urgenza connessa al provvedimento appena esaminato, propone che si proceda altresì all'esame del medesimo ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(3936) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, soffermandosi sul contenuto del provvedimento in titolo, ricorda come gli articoli 1, 2 e 3 siano essenzialmente diretti a riportare alla competenza del tribunale, come originariamente previsto, la cognizione dei reati di rapina e di estorsione aggravata, che un recente indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte di cassazione ha attribuito invece alle corti di assise, con conseguenze estremamente negative sulla attività delle medesime. L'articolo 4 del decreto in esame recepisce a sua volta, modificando conseguentemente l'articolo 274 del codice di procedura penale, le indicazioni contenute nella sentenza n. 32 di quest'anno della Corte costituzionale, la quale ha stabilito che l'interrogatorio di garanzia debba svolgersi, non solo nel corso dell'indagine preliminare, ma fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Propone quindi alla Commissione la formulazione di un parere favorevole.

La proposta del relatore, posta ai voti previo accertamento del numero legale, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 14 APRILE 1999

414^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3936) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2 si passa all'articolo 3.

Il senatore PERUZZOTTI si associa alle forti riserve formulate nel corso della precedente seduta rispetto al prolungarsi dei tempi di esame del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene inaccettabile che la conversione del decreto-legge abbia segnato in prima lettura un tempo di percorrenza presso l'altro ramo del Parlamento di tale durata da lasciare al Senato e, per esso, alla Commissione giustizia margini di tempo veramente risibili per procedere all'esame. Ritiene, pertanto che la Commissione non dovrebbe, nella situazione data, accedere alla richiesta di conversione del decreto-legge.

Il senatore CIRAMI, mentre è d'accordo circa l'inopportunità di porre il Senato nella situazione – certamente indesiderabile – di effettua-

re la seconda lettura del decreto-legge in esame utilizzando tempi estremamente compressi, ritiene che comunque non si debba rinunciare a migliorare il provvedimento. In tale prospettiva egli ha predisposto gli emendamenti 3.1 e 3.2. In particolare, l'emendamento 3.1 si propone l'obiettivo di applicare le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge, che modificano la competenza della corte di assise e le sottraggono – tra l'altro – i delitti di rapina ed estorsione comunque aggravati, unicamente ai procedimenti relativi ai reati commessi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge. Ritiene, infatti, che le norme transitorie contenute nell'articolo 3 del decreto-legge, come approvato, che intervengono modificando il giudice naturale per i procedimenti in corso vadano corrette in senso maggiormente conforme agli indirizzi sistematici prevalenti i quali imporrebbero di evitare che sopravvenute norme sulla competenza incidano sui procedimenti in corso, alterando la competenza del giudice precostituito.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia la propria astensione in ragione dell'impossibilità di adottare una posizione rispetto al merito del provvedimento, merito che, atteso l'andamento dell'esame, non è possibile valutare. Ritiene necessario che gli aspetti relativi ai tempi di esame delle leggi di conversione dei decreti-legge – già evidenziati – inducano a un diverso comportamento del Governo il quale dovrebbe presentare i decreti-legge in prima lettura al Senato. Medesime questioni di organizzazione della ripartizione dei tempi fra i due rami del Parlamento riguardano l'esame del decreto-legge n. 64 del 17 marzo 1999 (A.C. n. 5829) che concerne – tra l'altro – l'espropriazione immobiliare forzata. Su tale provvedimento egli preannuncia la assoluta esigenza di un esame approfondito da parte del Senato e della Commissione.

Il relatore MELONI invita il senatore Cirami al ritiro degli emendamenti da lui presentati: ritiene, anzi, che l'importanza del loro contenuto esigerebbe vi fosse maggior tempo a disposizione per il loro approfondimento.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Il senatore CIRAMI insiste per la votazione.

Il senatore GRECO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.2.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Viene, quindi, conferito mandato al relatore MELONI a riferire sul provvedimento nei termini emersi, autorizzando a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3936**al testo del decreto-legge****Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Disposizione transitoria in materia di competenza)

1. L'articolo 5, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale come sostituita dall'articolo 1 si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.1

CIRAMI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i procedimenti che sono stati riuniti a procedimenti per delitti di rapina ed estorsione aggravata, salvo che la riunione non sia necessaria in quanto ricorra la connessione di cui all'articolo 12, lettera c, del codice di procedura penale, il Giudice, a richiesta di parte, ne dispone la separazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.2

CIRAMI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

154^a seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

La seduta inizia alle ore 9,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Vice-Presidente
(R027 000, C04^a, 0004^o)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Risulta eletto Vice-Presidente il senatore PALOMBO.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 14 APRILE 1999

187ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Il relatore MORANDO fa presente che, a seguito di una ulteriore riflessione effettuata congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera, in sede di Ufficio di Presidenza, e con la partecipazione del Governo, ha ritenuto opportuno presentare una nuova versione delle proposte emendative già illustrate, ad eccezione dell'emendamento 2.8, che rimane identico. Ritira pertanto gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 e illustra gli emendamenti 2.100, 2.102, 2.101, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112 e 2.113 con i quali, oltre a modificare le date di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, dei documenti di bilancio e dell'espressione del parere su detti documenti da parte della Conferenza unificata, viene disciplinato in modo contenutisticamente più ampio il Documento di programmazione in base al criterio della legislazione vigente e riferendolo alla Pubblica Amministrazione; gli emendamenti perseguono altresì l'obiettivo di abolire il collegato di sessione e stabilire il vincolo di omogeneità di materia per quelli fuori sessione, definiscono ampliandolo il contenuto proprio della legge finanziaria salvaguardandone la tipizza-

zione, recano più puntuali modifiche alle tabelle e prevedono la presentazione di una nota informativa al Parlamento sulle eventuali variazioni delle proiezioni, in occasione della presentazione alla Unione Europea del programma di stabilità. Dopo aver prospettato l'opportunità di una modifica del comma 1 del disegno di legge, per tener conto dei rilevanti problemi attuativi insorti nell'applicazione della legge n. 94 del 1997, il relatore Morando illustra altresì i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica

impegna il Governo

a trasmettere, entro il 15 luglio di ciascun anno, al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 elementi informativi sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza. Tale informazione è organizzata per dare evidenza ai principali comparti di spesa e di entrata».

0/2793-B-ter/1/5

IL RELATORE

Il Senato della Repubblica

impegna il Governo

a strutturare il Documento di programmazione economico-finanziaria in relazione al periodo 2000-2003 per consentire la relativa coerenza con gli orizzonti di piano previsti dall'Unione Europea».

0/2793-B-ter/2/5

IL RELATORE

Infine, egli evidenzia la necessità di procedere, una volta che il disegno di legge sia stato definitivamente approvato, alle conseguenti modifiche del Regolamento sia del Senato che della Camera, al fine di non vanificare i benefici che la riforma dovrebbe produrre.

Il senatore MORO illustra il subemendamento 2.8/1 e l'emendamento 2.14.

Il presidente COVIELLO, nel condividere la necessità delle modifiche regolamentari indicate dal relatore, esprime l'avviso che, per garantire ai collegati fuori sessione i caratteri di omogeneità e tipicità debba in particolare prevedersi un rafforzamento dei poteri consultivi della Commissione bilancio sui collegati assegnati ad altre Commissioni, in sintonia con le indicazioni emerse al riguardo dalle riunioni di lavoro con la Camera.

Il senatore MANTICA auspica una migliore definizione dei collegati fuori sessione, per distinguerli con chiarezza dalla categoria dei disegni di legge governativi ordinari.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, così come prospettato dal relatore, i collegati fuori sessione risultano sufficientemente regolamentati; non esclude, tuttavia, la possibilità di fissare una data di presentazione – ad esempio alla metà di novembre – per andare incontro alla preoccupazione espressa dal senatore Mantica. Relativamente all'emendamento 2.107, prospetta l'eventualità di qualificare ulteriormente il contenuto della legge finanziaria precisando che essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari fin dal primo esercizio del bilancio pluriennale.

Il senatore VEGAS, dopo essersi associato all'intervento del senatore Mantica e dopo aver sottolineato l'esigenza di una strumentazione efficace per il vaglio degli emendamenti ai collegati, sollecita una più puntuale formulazione dell'emendamento 2.106 e si sofferma sul contenuto proprio del disegno di legge finanziaria di cui all'emendamento 2.112 affermando che avrebbe auspicato, quanto alla lettera l), un superamento della logica dei saldi per tenere in considerazione la qualità della spesa pubblica e delle manovre economiche, nonchè di ritenere preferibile la formulazione originaria della lettera m). Relativamente all'emendamento 2.109, chiede poi se il limite del tasso di inflazione programmata valga per la singola unità previsionale di base ovvero per il totale e, dopo aver giudicato positivamente l'effetto dell'emendamento limitativo della spesa corrente, esprime qualche timore sul possibile irrigidimento del bilancio che contestualmente ne può conseguire.

Il presidente COVIELLO, dopo aver sollecitato una più approfondita riflessione sull'emendamento 2.109, in quanto concernente materia su cui la Camera aveva manifestato un diverso orientamento, chiede al relatore una riformulazione dell'ordine del giorno n. 2 al fine di inserire nel contenuto del Documento di programmazione l'indicazione delle politiche per obiettivi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il relatore MORANDO, accogliendo l'invito del Presidente, riformula l'ordine del giorno n. 2 in un testo dal seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica
impegna il Governo

a strutturare il Documento di programmazione economico-finanziaria in relazione al periodo 2000-2003 per consentire la relativa coerenza con gli orizzonti di piano previsti dall'Unione Europea, nonchè a prevedere una più precisa articolazione degli interventi di sviluppo, riferendo le previsioni tendenziali anche al flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi addizionali».

0/2793-B-ter/2/5a (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il presidente COVIELLO, dopo aver fissato per martedì 20 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti o di proposte emendative correlate con nuovi emendamenti del relatore, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793-B-TER**

Subemendamento all'emendamento 2.8

Sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «15 giugno».

2.8/1

MORO

Art. 2.

Inserire, prima del comma 1, i seguenti commi:

«01. All'art. 1-bis, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole "15 maggio" con le altre "30 giugno"».

2.8

IL RELATORE

«03. All'art. 1-bis, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole "31 luglio" con le altre "30 settembre" ed inserire, dopo le parole "a legislazione vigente" le altre "; il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico"; sostituire le parole "viene, altresì, trasmesso" con le altre "vengono, altresì, trasmessi"».

2.100

IL RELATORE

«04. All'art. 1-bis, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sopprimere la lettera c).

2.102

IL RELATORE

«03. All'art. 1-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole da “la Commissione” a “n. 281” con le altre “la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” e sostituire le parole “31 maggio” e “15 settembre” rispettivamente con le altre “15 luglio” e “15 ottobre”».

2.101

IL RELATORE

«05. All'art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole “15 maggio” con le altre “30 giugno”».

2.103

IL RELATORE

«05. All'art. 3, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;

06. All'art. 3, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, lettera *c)*, sostituire le parole da “del fabbisogno del settore pubblico allargato” fino alla fine con le parole “dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni”;

07. All'art. 3, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, lettere *d)* ed *e)*, sostituire le parole “settore pubblico allargato” con le altre “conto delle pubbliche amministrazioni”».

2.104

IL RELATORE

08. All'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole “di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 1-*bis*” con le altre “alla manovra di finanza pubblica e caratterizzati, ciascuno di essi, da contenuto omogeneo per materia”».

2.105

IL RELATORE

All'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Qualora lo richiedano eventi imprevisi, in occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi della Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa con le nuove previsioni degli aggregati previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e con le relative motivazioni».

2.106

IL RELATORE

09. All'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire l'alinea con il seguente: «La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale e organizzatorio. Essa contiene:».

2.107

IL RELATORE

010. All'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, invertire l'ordine delle lettere a) e b).

2.108

IL RELATORE

All'articolo 2, sopprimere il comma 1.

2.114

MORO

Al comma 1, lettera d) richiamata, aggiungere infine le parole: «; con la legge di assestamento del bilancio si può procedere alla integrazione degli stanziamenti relativi alle spese correnti nei limiti del tasso di inflazione programmata».

2.109

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.110

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «. All'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese

in conto capitale e che nell'ultimo esercizio abbiano presentato uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per non più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale».

2.111

IL RELATORE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«All'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, inserire, dopo la lettera i), le seguenti:

l) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, a condizione che esse non presentino un contenuto ordinamentale o organizzatorio e che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);

m) norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;».

2.112

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere le parole: «le leggi vigenti da definanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),»; sostituire le parole «dalle leggi collegate alle» con l'altra «dalla» e la cifra «1999» con l'altra «2000»; sopprimere le parole da «di cui all'art. 1-bis» alla fine.

2.113

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 14 APRILE 1999

252^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3663) VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il Presidente ANGIUS ricorda che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a condizione che siano approvati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 5.1 e 8.1 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Vengono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, predisposti dal Relatore in ottemperanza al parere espresso dalla 1^a Commissione permanente.

Dopo l'espressione del parere favorevole del sottosegretario VIGE-VANI, il Presidente ANGIUS verifica la presenza del numero legale per deliberare.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sui quali esprimono parere favorevole sia il relatore POLIDORO che il sottosegretario VIGEVANI.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 3.

Analogamente il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.5 ed esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Anche il sottosegretario VIGEVANI si esprime conformemente al relatore.

In sede di dichiarazioni di voto riferiti all'articolo 3, il senatore VENTUCCI ricorda che sia le proposte emendative che il testo del disegno di legge appaiono in linea con la normativa comunitaria vigente per il settore delle dogane.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore BONAVITA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BONAVITA ritira quindi l'emendamento 5.2.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Sull'emendamento 6.1, del relatore, esprime parere favorevole il sottosegretario VIGEVANI.

Posto ai voti, tale emendamento viene accolto.

Passando all'articolo 7, il relatore POLIDORO illustra l'emendamento 7.1, volto a meglio specificare la composizione della Commissione.

ne prevista nell'articolo 7, per quanto riguarda la norma recata dalla lettera c).

Dopo l'intervento del sottosegretario VIGEVANI, il quale esprime perplessità sulla modifica proposta, il RELATORE riformula l'emendamento 7.1 (7.1 nuovo testo) specificando che entrano a far parte della Commissione per gli esami un dirigente appartenente ai ruoli delle dogane e imposte dirette e uno del dipartimento delle entrate.

Su tale riformulazione il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 (nuovo testo) viene approvato.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BONAVITA rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1 che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti viene approvato.

Sull'emendamento 8.2, presentato dal relatore, il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 8.2.

In sede di dichiarazione di voto sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea, il senatore VENTUCCI, preannunciando voto favorevole, prende atto con soddisfazione del sostanziale consenso registrato sia sul testo che sulle proposte emendative, auspicando che tale spirito di collaborazione possa consentire il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante ai fini di una rapida approvazione dello stesso.

Si dà quindi mandato al relatore Bonavita di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo modificato, con la avvertenza del presidente ANGIUS che, in presenza del consenso unanime della Commissione e del Governo, nella prossima settimana sarà posta all'ordine del giorno la richiesta al Presidente del Senato di trasferire il disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

(3896) Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente-relatore ANGIUS, dichiarando in premessa che il disegno di legge rappresenta un momento molto significativo dell'azione di sostegno allo sviluppo e alla modernizza-

zione del settore bancario, poiché con esso si ampliano le attività degli istituti di credito, con una innovazione sostanziale rispetto a quelle attualmente svolte dalle banche. Si tratta di un intervento molto atteso, in quanto con la introduzione della disciplina della cartolarizzazione dei crediti si offrono alle stesse banche nuove opportunità. Il rilievo della proposta legislativa discende poi dal fatto che su di esso si è registrato, alla Camera dei deputati, dopo un confronto molto produttivo e approfondito, un sostanziale consenso di tutte i gruppi parlamentari. La disciplina della cartolarizzazione va inserita, peraltro, in un contesto legislativo già oggetto di interventi di grande rilievo che hanno interessato prima il processo di privatizzazione degli istituti di credito e poi l'adozione della disciplina delle fondazioni bancarie. A queste considerazioni si aggiunge poi la previsione che lo sviluppo della cartolarizzazione potrebbe interessare un volume di affari stimato tra i 100 mila e i 200 mila miliardi, in ragione dei confronti che possono essere fatti con analoghe esperienze compiute in altri Paesi, soprattutto per quanto riguarda l'area anglosassone.

La cartolarizzazione dei crediti consiste nella cessione di crediti che producono flussi finanziari pluriennali e nella successiva emissione di titoli negoziabili, e collocabili sul mercato, che incorporano il valore dei crediti ceduti. La prima considerazione di rilievo consiste nel fatto che i crediti oggetto della cartolarizzazione sono liquidi, certi ed esigibili, escludendo quindi da tale attività la mobilitazione di crediti ad alto rischio o in sofferenza. Tale caratteristica spiega anche il fatto che la cartolarizzazione ha interessato prima di tutto i crediti relativi ai mutui fondiari.

Il Presidente-relatore delinea poi il meccanismo del processo di cartolarizzazione, che va dall'obbligazione originaria, consistente in un debito pecuniario tra un debitore ed un creditore, alla cessione del credito ad un successivo attore e, da ultimo, alla emissione di titoli da parte o del soggetto cessionario o da parte di un'altra società emittente. Tali titoli possono poi essere acquistati sia da soggetti istituzionali che dai singoli risparmiatori sul mercato borsistico.

Per quanto riguarda gli effetti sull'attività svolta dagli enti creditizi, la cartolarizzazione consente di migliorare l'efficienza allocativa nel sistema finanziario, consentendo al contempo la ricomposizione del portafoglio delle banche stesse ed una migliore e più diversificata offerta di servizi di tipo finanziario. Essa può interessare sia la banca sottopatrimonializzata e prossima al limite operativo, sia la banca che intende liberarsi di crediti ipotecari a basso tasso di rendimento e a lunga scadenza, sia la banca con eccesso di liquidità e che vuole ampliare i propri crediti a lungo termine sia, infine, la banca che intende specializzarsi in tale settore. L'elemento cardine del processo di cartolarizzazione è costituito dalla irrilevanza del rapporto tra l'indebitamento originato dall'emissione dei titoli e il patrimonio della società emittente (definita usualmente società veicolo). In altre parole, nel caso la società emittente compia più operazioni di emissione titoli ciascuna operazione avrà, quale garanzia e copertura, il blocco dei crediti che ne hanno originato la emissione e non il patrimonio della società emittente. I crediti ceduti in

blocco si intendono quindi «segregati» e costituiscono la garanzia offerta alla emissione dei titoli. Ciò è possibile in quanto il disegno di legge, all'articolo 5, sancisce che alla società emittente dei crediti originati dalla cartolarizzazione non si applica la disposizione dell'articolo 2410 del Codice civile, che fissa i limiti per la emissione di titoli obbligazionari da parte delle società.

Relativamente al rapporto tra il debitore iniziale e il creditore cedente va tenuto presente che, anche nel caso in cui la successiva cessione del credito alla società «veicolo» sia del tipo «pro-soluto» è tuttavia la società cedente, soprattutto se banca, a garantire in qualche misura il credito alienato. Inoltre la banca cedente assume in genere nelle operazioni di cartolarizzazione il ruolo di «service» per conto del cessionario nei riguardi del debitore per il servizio del debito; ne consegue che il debitore originario continua a corrispondere quanto dovuto direttamente alla banca cedente, la quale mantiene quindi un rapporto di clientela con il debitore originario.

Dopo aver illustrato queste caratteristiche, il Presidente-Relatore commenta positivamente ulteriori aspetti del disegno di legge. Per le banche è facile ipotizzare un vantaggio allocativo nell'ampliamento del ventaglio di scelte rischio-rendimento e delle possibili combinazioni di durata della struttura dell'attivo patrimoniale. Indirettamente, esiste un vantaggio di sistema per l'intero settore bancario derivante dallo sviluppo di un mercato dell'offerta di servizi finanziari, connessi con l'operazione di cartolarizzazione, anche relativamente allo sviluppo di società di *rating* necessarie a fornire una valutazione della bontà dei crediti ceduti.

Passando ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge, il Presidente-Relatore si sofferma sul contenuto dell'articolo 1, che fissa le modalità attraverso le quali possono essere effettuate le operazioni di cartolarizzazione. Relativamente all'articolo 2, il testo approvato dalla Commissione finanze della Camera definisce le caratteristiche dei titoli derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, equiparandoli agli strumenti finanziari ai sensi del testo unico in materia di intermediazione finanziaria recate dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Da questa equiparazione discendono, tra l'altro, gli obblighi di redazione del prospetto informativo che la società emittente deve redigere. Nel caso di offerta ad investitori istituzionali il prospetto informativo deve indicare il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi; in esso sono indicati, inoltre, i soggetti incaricati di curare l'emissione e il collocamento dei titoli, i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori di titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati, le condizioni che permettono alla società cessionaria di reinvestire i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti, nonché le operazioni eventuali accessorie stipulate per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione. Opportunamente, la Commissione finanze della Camera ha specificato che il prospetto informativo debba contenere anche informazioni circa il contenuto minimo essenziale dei

titoli emessi, i costi delle operazioni e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.

Considerata la diversa informazione sulla qualità dei titoli emessi in possesso degli investitori istituzionali, ovvero del singolo risparmiatore, è prevista l'obbligatorietà della valutazione del merito del credito, attraverso la valutazione di una agenzia di *rating*, se i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione sono offerti ad investitori non istituzionali. La CONSOB definisce con proprio regolamento i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono le valutazioni del merito del credito. Dal momento che i portatori dei titoli sono titolari di crediti a «esigibilità limitata», poichè non tutelati dai patrimoni delle società emittenti, essi devono per converso essere particolarmente tutelati dal flusso finanziario dei pagamenti relativi ai crediti ceduti. Per tali ragioni, l'articolo 4 prevede che il periodo di tempo entro il quale le cessioni dei titoli possano subire la «revocatoria fallimentare» siano più limitati rispetto al regime normale e che i pagamenti siano totalmente sottratti alla revocatoria stessa.

Relativamente all'articolo 6, che prevede disposizioni in materia fiscale e di bilancio, la nuova formulazione del comma 1 chiarisce che ai titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si applica lo stesso trattamento delle obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani: sul reddito delle operazioni di cartolarizzazione grava l'imposta del 12,5 per cento e non quella del 27 per cento e la ritenuta alla fonte si applica solo ai percettori nazionali. L'imposta sostitutiva del 12,5 per cento si rende applicabile in ogni caso, quindi anche nell'eventualità in cui venissero emessi titoli con scadenza inferiore a 18 mesi, i quali sarebbero assoggettati alla ritenuta alla fonte del 27 per cento. L'articolo 6 stabilisce, inoltre, che alle cessioni alla società veicolo dei crediti a medio e lungo termine continuano ad applicarsi le disposizioni sull'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse di concessione governativa. Di rilievo, anche il comma 3 dell'articolo 6, che contiene una norma di carattere civilistico concernente il trattamento contabile delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione.

La Commissione finanze della Camera ha stabilito che nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 6, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico. Relativamente alla disposizione di copertura delle minori entrate, le analisi e gli approfondimenti compiuti dalla Commissione finanze consentono di stimare un leggero ricavo per l'erario. Ciò nonostante, è apparso opportuno prevedere una modesta perdita di gettito di due miliardi su sette anni, in ragione di trecento milioni all'anno fino al 2005.

Da ultimo, egli ricorda che la Commissione finanze della Camera ha ritenuto opportuno prevedere che la disciplina dettata dal disegno di

legge possa applicarsi anche nel caso di cartolarizzazioni compiute attraverso un fondo comune.

Il Presidente conclude ribadendo la piena condivisibilità del testo approvato dalla Camera dei deputati e auspicando una rapida approvazione del disegno di legge anche da parte della Commissione.

Egli propone pertanto di stabilire per le ore 12 di venerdì 16 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C06^a, 0054^o)

Il Presidente ANGIUS avverte che martedì 20 aprile alle ore 12 e martedì 4 maggio si svolgeranno, congiuntamente alla Commissione finanze della Camera dei deputati, presso l'aula della 4^a Commissione permanente del Senato, le audizioni rispettivamente del Governatore della Banca d'Italia, del Presidente dell'Associazione bancaria italiana e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3663**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «sono abilitati alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria», con le altre: «sono abilitati, per le materie ivi previste, all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie e alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria».

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «le regioni,» sopprimere le parole: «comprese quelle a statuto autonomo».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «le province», sopprimere le parole: «comprese quelle a statuto autonomo».

1.3

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere il comma 5.

2.1

BONAVITA

Al comma 7, sostituire le parole: «rispondono solo in caso di dolo o colpa grave», con le seguenti: «, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo».

2.2

BONAVITA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Nei casi di cui al comma 7, gli spedizionieri doganali sono sospesi per un anno dai benefici di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 8, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 7, gli spedizionieri doganali decadono definitivamente dai benefici di cui ai predetti commi da 1 a 4.»

2.3

BONAVITA

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «sono estese le attribuzioni», con le seguenti: «si applicano le disposizioni».

3.1

BONAVITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati».

3.2

BONAVITA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e agli articoli 253 e seguenti del Regolamento 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.».

3.3

BONAVITA

Al comma 4, sopprimere le parole: «in nome e».

3.4

BONAVITA

Sopprimere il comma 7.

3.5

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario, approvato con Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 79 - (*Pagamento differito di diritti doganali*). – 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni.

2. La concessione del pagamento differito è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni, dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso”».

5.1

BONAVITA

Sopprimere il comma 3.

5.2

BONAVITA

Art. 6.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «per almeno un biennio».

6.1

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «rispettivamente».

7.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate».

7.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 8.

Sostituire il comma 2, con il seguente: «Nel decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera b), è soppresso il primo periodo.».

8.1

BONAVITA

Al comma 4, lettera a), aggiungere dopo le parole: «direttore generale» *le parole:* «del Dipartimento».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «del Ministro delle finanze» *con le seguenti:* «con provvedimento dello stesso direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette».

8.2

IL RELATORE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 14 APRILE 1999

145ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DEL SENATO IN LIBIA
(A007 000, C23ª, 0047º)

Il presidente BEDIN ricorda che la Giunta, nella precedente seduta, ha ravvisato l'opportunità, dopo i recenti sviluppi che hanno condotto allo svolgimento di una visita del ministro degli affari esteri Dini a Tripoli, di un'iniziativa volta a significare l'attenzione del Parlamento per il reinserimento della Libia nel contesto euromediterraneo. A tale riguardo egli informa la Giunta di aver preso contatto con il Presidente della Commissione affari esteri per organizzare la visita di una delegazione congiunta dei due organismi in Libia. Considerando che il 15 e 16 aprile si svolge a Stoccarda la riunione ministeriale sui seguiti del partenariato euromediterraneo, cui è invitata la Libia, la suddetta visita dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane, onde sottolineare l'interesse del nostro Parlamento per una piena partecipazione di tale paese al processo avviato a Barcellona nel 1995.

L'oratore chiede quindi un mandato a definire – d'intesa con il Presidente della 3ª Commissione, il cui Ufficio di Presidenza nella riunione di ieri si è pronunciato in senso favorevole all'iniziativa – la composizione della delegazione, una volta acquisita la necessaria autorizzazione del Presidente del Senato. Il programma della visita, che sarà predisposto con l'Ambasciata italiana a Tripoli e con le autorità libiche, potrebbe articolarsi nell'arco di circa tre giorni.

Il senatore CORRAO esprime apprezzamento per la proposta del Presidente rilevando di aver partecipato ieri all'accoglienza del primo volo diretto dalla Libia e sottolineando come delegazioni di quasi tutti gli altri paesi, inclusi Gran Bretagna e Stati Uniti, si siano già recate a Tripoli.

L'oratore ricorda altresì come il trattato di amicizia con la Libia includa dei profili comunitari e segnala il fattivo impegno del sottosegretario Serri sul tema dei rapporti con la Libia.

La Giunta, quindi, approva la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore BORTOLOTTO illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso confermi gli stanziamenti esistenti non impegnati ovvero disponga il rifinanziamento di interventi in campo ambientale preesistenti. Fra questi figura la promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, prevista dalla legge n. 344 del 1997, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, i progetti attuativi del Protocollo di Kyoto sui gas ad effetto serra, il completamento del sistema di depurazione e collettamento delle acque e gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti.

Soffermandosi sui ritardi verificatisi nell'istituzione delle agenzie regionali per l'ambiente, l'oratore descrive inoltre i contributi previsti per incentivare le regioni a realizzare tali organismi. Con il provvedimento in titolo vengono inoltre finanziati il fondo multilaterale per il protocollo di Montreal per la protezione della fascia dell'ozono, il pagamento delle quote associative arretrate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), la realizzazione di un programma di individuazione e valorizzazione della «posidonia oceanica», pianta marina di grande importanza per la protezione delle coste dall'erosione e per la salvaguardia dell'equilibrio ecologico del mare, la salvaguardia della salina di Cervia e la realizzazione di appositi centri di accoglienza per animali in via di estinzione previsti da una specifica convenzione internazionale.

Dopo avere rilevato come altre disposizioni del disegno di legge prevedano l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per il Ministero dell'ambiente, in attesa della conclusione della procedura prevista per il completamento degli organici di tale dicastero, nonché interventi di recupero dell'area di Bagnoli, il relatore - non riscontrando profili di contrasto con la normativa comunitaria - conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il Presidente BEDIN, verificato il numero legale, propone di dare mandato allo stesso relatore di redigere un parere favorevole.

Convieni la Giunta.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 6) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998)

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R142 003, C23^a, 0010^o)

Prosegue l'esposizione del presidente relatore BEDIN rinviata nella seduta dell'8 aprile.

Ricordato come nell'esposizione introduttiva sia stato dato atto al Governo di aver recepito talune osservazioni della Giunta, presentate a proposito della precedente relazione semestrale, l'oratore preannuncia la presentazione di un progetto di relazione in vista del dibattito che proseguirà la prossima settimana alla presenza del ministro per le politiche comunitarie Letta.

Soffermandosi sul quadro finanziario, l'oratore evidenzia come in sede di negoziato la Commissione europea abbia prospettato, tra le possibili correzioni degli squilibri di bilancio, il ritorno a un sistema di finanziamento unificato e semplificato, fondato maggiormente se non esclusivamente sul Prodotto nazionale lordo, la revisione delle spese, con particolare riferimento al settore della politica agricola comune (PAC), e l'introduzione di un meccanismo di correzione generalizzato.

Per quanto attiene al sistema delle risorse proprie e alla contribuzione degli Stati membri al bilancio comunitario, l'Italia si è espressa per il mantenimento di una risorsa propria basata sull'IVA.

Il Consiglio europeo di Berlino ha ribadito l'impegno a non superare l'attuale massimale delle risorse proprie, stabilito all'1,27 per cento (come indicato nella risoluzione della Giunta su Agenda 2000 presentata dai relatori Pappalardo e Nava), a riformare la PAC in modo da garantire una riduzione progressiva della spesa, come illustrato alla Giunta dal ministro De Castro, ed a modificare la decisione sulle risorse proprie nel senso di una riduzione graduale della risorsa IVA e di un adeguamento delle quote di finanziamento basate sul PIL.

La posizione del Governo italiano esposta nella relazione semestrale – prosegue l'oratore – appare orientata, in linea generale, a contribuire al rafforzamento del processo di integrazione attraverso la definizione di strumenti normativi e finanziari, che consentano all'Unione europea di perseguire in maniera sempre più efficace le proprie politiche. Su tali temi la 5^a Commissione, nel parere trasmesso alla Giunta, si è espressa in favore dell'individuazione della cosiddetta quinta risorsa per l'apporto finanziario al bilancio comunitario.

Illustrando la riforma dei fondi strutturali, il Presidente relatore evidenzia i risultati del Consiglio europeo di Berlino, che ha dato piena attuazione a quanto previsto dal Programma di lavoro della Presidenza tedesca, allegato alla relazione del Governo. In particolare è stata stabilita la riduzione degli obiettivi a tre, con le seguenti caratteristiche: l'obiettivo 1, che riguarda la promozione dello sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi, includerà le zone il cui prodotto interno lordo *pro capite* è inferiore al 75 per cento della media comunitaria, le regioni ultraperiferiche e le zone che nel quinquennio precedente rientravano nell'obiettivo 6; l'obiettivo 2, destinato a sostenere la riconversione economica e sociale delle zone che devono affrontare problemi strutturali – zone che subiscono mutamenti socioeconomici nei settori industriale e dei servizi, zone rurali in declino, aree urbane in difficoltà e zone depresse che dipendono dalla pesca – includerà le aree individuate dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi. La Commissione fisserà un massimale di popolazione per ciascuno Stato membro, non tenendo conto delle regioni precedentemente rientranti

nell'obiettivo 1 ed annesse ad un meccanismo transitorio, cosiddetto *phasing out*; nel nuovo obiettivo rientrerà una percentuale massima del 18 per cento della popolazione dell'Unione. L'obiettivo 3, infine, che offrirà un sostegno all'adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione, si applicherà su tutto il territorio europeo, con l'eccezione delle aree già comprese nell'obiettivo 1.

Le cosiddette iniziative comunitarie vengono ridotte a tre: INTER-REG, concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, cui va destinato il 50 per cento dei fondi; EQUAL, sulla cooperazione transnazionale per lottare contro tutte le forme di discriminazione e le ineguaglianze nel mercato del lavoro, e LEADER, sullo sviluppo rurale.

Ricordando come la Giunta abbia già avuto modo di approfondire i temi connessi alla riforma della PAC in occasione della recente audizione del Ministro per le risorse agricole, l'oratore osserva quindi come la relazione del Governo, a proposito dell'unione economica e monetaria, non rechi cenno alle attività di coordinamento delle politiche economiche nell'area dell'euro e di applicazione delle regole definite dal patto di stabilità, con particolare riferimento alle possibili strategie macroeconomiche per stimolare la crescita economica senza compromettere i vincoli di bilancio. Considerando invece i possibili effetti depressivi sulla crescita economica dei vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza alla moneta unica sarebbero stati opportuni maggiori riferimenti alle strategie macroeconomiche degli undici paesi dell'area dell'euro.

Dando atto alla senatrice Squarcialupi del fattivo apporto all'esame della politica estera e di sicurezza comune, tema già affrontato nella precedente seduta, l'oratore illustra gli sviluppi della cooperazione giudiziaria e negli affari interni.

In materia di immigrazione, la relazione del Governo ricorda come sia stato avviato il confronto sulla proposta di Convenzione relativa alle regole di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, che potrebbe costituire l'oggetto di un esame più approfondito da parte della Giunta. È stato inoltre creato un gruppo di lavoro ad alto livello in materia di immigrazione e asilo, incaricato di elaborare una serie di proposte da presentare al vertice che si terrà in Finlandia nel secondo semestre, ed è stato raggiunto un accordo sulle linee generali della convenzione Eurodac, per il rilevamento delle impronte digitali. In materia di asilo l'Italia preme per uno stretto coordinamento tra i progetti d'azione comune relativi all'istituzione di un regime di protezione temporanea per i profughi e alla condivisione degli oneri derivanti dall'accoglienza stessa. Al riguardo l'oratore sottolinea l'attualità dei suddetti argomenti.

Per quanto concerne la politica commerciale la relazione semestrale segnala il carattere prioritario delle relazioni con gli Stati Uniti e con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO), la Russia, l'Ucraina e le *ex* repubbliche sovietiche del Caucaso.

Il Presidente relatore riferisce anche sui negoziati in corso per il nuovo accordo di partenariato con i paesi ACP, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal febbraio 2000 con la scadenza della IV Convenzione

di Lomè, evidenziando come la posizione del nostro Governo sia tesa – in coerenza con le sollecitazioni espresse in tal senso anche dal Fondo monetario internazionale e dalla Chiesa cattolica – a includere nella nuova Convenzione la possibilità di concedere aiuti non rimborsabili finalizzati alla riduzione del debito.

Nel settore della fiscalità, che meriterebbe uno specifico esame da parte della Giunta, l'oratore segnala che al vertice di Helsinki, che chiuderà il semestre di Presidenza finlandese, verranno prese in esame le questioni relative al rafforzamento dei meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e le prospettive di conclusione di un pacchetto di misure fiscali.

Nel campo della politica sociale e dell'occupazione, la relazione ricorda che l'Italia ha presentato il Piano nazionale per l'occupazione, ad aprile dello scorso anno, facendolo seguire, a luglio, da un rapporto relativo alla sua messa in opera. Sulla base dei piani nazionali la Commissione europea ha presentato, in occasione del Consiglio europeo di Vienna, il progetto di Relazione congiunta sull'occupazione per il 1998 e le proposte di linee guida per l'occupazione per il 1999. A tale proposito il presidente relatore Bedin rileva, tra i provvedimenti in materia sociale in corso d'esame, la proposta modificata di direttiva sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, la nuova proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro e segnala le osservazioni, espresse dall'Italia, sulle modifiche apportate alla proposta di regolamento, che estende l'acquisizione e il mantenimento dei diritti alla sicurezza sociale agli studenti che si recano in un altro Stato membro per compiere gli studi. Il Governo ha altresì richiamato l'attenzione, tra gli adempimenti più urgenti, sul nuovo Piano nazionale per l'occupazione e sull'esigenza di una riflessione più accurata sulla dimensione sociale dell'allargamento.

Ricordando che la relazione del Governo include anche un paragrafo dedicato ai trasporti, l'oratore si sofferma sulle politiche ambientali sottolineando l'importanza dei negoziati sulle proposte di direttiva sulle emissioni dei veicoli a motore e sulla politica comunitaria in materia di acque.

Dopo avere poi rilevato come altri paragrafi della relazione semestrale siano specificamente destinati alla sanità, alla tutela dei consumatori, alla ricerca, alla cultura ed all'istruzione, l'oratore si sofferma sui temi connessi alla partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario e al relativo contenzioso, alcuni dei quali sono stati già affrontati nell'esposizione introduttiva svolta nella precedente seduta. Dalla relazione si evince in particolare che, secondo il Governo, il recupero di una percentuale d'attuazione nella media comunitaria è realizzabile solo attraverso una revisione della legge La Pergola, che la renda strumento più agile ed efficiente; in particolare, è necessario estendere la cadenza annuale, prevedere l'inserimento delle direttive non ancora venute a scadenza nel momento dell'approvazione del provvedimento e un maggior utilizzo dell'attuazione in via amministrativa.

Per quanto concerne le procedure d'infrazione, l'oratore rileva che la relazione non fornisce dati complessivi, ma illustra una casistica piuttosto estesa di procedure pendenti. Queste riguardano, tra l'altro, i seguenti settori: gli aiuti di Stato per la ristrutturazione dei porti, la procedura di tassazione per i passeggeri imbarcati o sbarcati nei porti, le operazioni e i servizi portuali e la fornitura di lavoro portuale temporaneo; le disposizioni nazionali sulla ristrutturazione dell'autotrasporto e sullo sviluppo dell'intermodalità; le norme sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano, per le quali l'Italia è stata condannata, e i diritti aeroportuali di imbarco. Sono inoltre oggetto di contenzioso le misure del cosiddetto «pacchetto Treu» sull'occupazione e resta aperto anche il problema del rimborso del *bonus* fiscale concesso agli autotrasportatori, a proposito del quale esiste già una sentenza di condanna per gli anni 1992-93, che verrà probabilmente estesa al biennio successivo.

Il Presidente relatore sottolinea quindi come nel parere della 1^a Commissione e nelle numerose prese di posizione della Giunta e dello stesso Governo sia stata evidenziata la stretta connessione tra una migliore e più tempestiva attuazione del diritto comunitario ed una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase formativa del procedimento normativo comunitario. Tale assunto costituisce anche una delle conclusioni più largamente condivise scaturite dal convegno sugli strumenti di attuazione della normativa comunitaria, promosso dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in collaborazione con il Ministro per le riforme istituzionali a Roma lo scorso marzo. A tale proposito l'oratore osserva l'esigenza di arricchire le già ampie informazioni sul processo normativo comunitario incluse nella relazione in titolo con la trasmissione al Parlamento del programma legislativo della Commissione europea, già sollecitata in occasione dell'esame della precedente relazione semestrale, che completerebbe, con il programma della Presidenza di turno, già allegato alla relazione, il panorama dei dati disponibili.

Il programma di lavoro della Commissione per il 1999, acquisito dalla Giunta come mero elemento di documentazione, ma il cui esame dovrebbe essere invece formalizzato coinvolgendo tutte le Commissioni permanenti interessate, contempla in particolare 26 iniziative legislative nuove, che non costituiscono meri adattamenti o modifiche tecniche di atti esistenti o attuazione di impegni già programmati nel corso di esercizi precedenti. Tra queste l'oratore illustra il regolamento finanziario in materia di bilancio ed i regolamenti sul cotone e sulla pesca, sugli aiuti di Stato e l'applicazione dei principi sulla concorrenza e sulla protezione dell'euro contro la contraffazione. La Commissione ha inoltre in programma di presentare almeno quattro atti concernenti misure di incentivazione per l'occupazione e di politica sociale e sanitaria, sette atti legislativi in materia di mercato interno, brevetti, imposte indirette e movimento e riciclaggio di capitali e due iniziative legislative sui servizi portuali. Altre misure preannunciate riguardano la protezione dell'ambiente dalle emissioni di veicoli a motore, l'immigrazione, l'asilo, il passaggio dalle frontiere esterne, la cooperazione giudiziaria, l'accesso ai docu-

menti delle istituzioni comunitarie nonché, in materia di relazioni esterne, due regolamenti sulle mine antiuomo e sulla ricostruzione dell'ex Jugoslavia.

Sottolineato poi come l'esame del programma legislativo annuale possa costituire anche uno stimolo per segnalare delle lacune nella legislazione comunitaria, l'oratore rileva infine che si potrebbe chiedere al Governo di invitare la Commissione ad assumere iniziative volte a disciplinare materie già oggetto di esame da parte della Giunta. Tra queste figurano le discariche adiacenti ad aree caratterizzate da produzioni agricole di alta qualità e le misure di sostegno alle cooperative sociali nonché, come rilevato in una relazione recentemente esposta dal senatore Tapparo, lo sviluppo di una politica comune europea per la tutela di utenti e consumatori, in relazione all'adeguamento degli strumenti informatici al passaggio all'anno 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C23^a, 0047^o)

Il Presidente BEDIN comunica che giovedì 22 aprile, alle ore 14,30, si svolgerà il seguito del dibattito sull'audizione del ministro dell'agricoltura De Castro – cui ha rivolto, a nome della Giunta, espressioni di cordoglio per il lutto che l'ha colpito – sulla riforma della PAC.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

Presidenza del Vice presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (approvato dal Senato) (C. 5870)

(Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione già si è pronunciata sia sul testo iniziale del decreto-legge, esprimendo il proprio parere alla Commissione agricoltura del Senato, sia sul disegno di legge C. 5687. Ora la Commissione è chiamata nuovamente ad esprimersi sul decreto-legge n. 43 nel testo approvato dal Senato il 31 marzo scorso. Al riguardo, egli sottolinea positivamente come sia stato portato a cinque anni il periodo concesso ai produttori per il pagamento del superprelievo relativo alle campagne pregresse, accogliendo così, anche se non integralmente, l'osservazione della Commissione relativa al comma 16 dell'articolo unico del decreto-legge. Altri aspetti rilevanti concernono l'esclusione del taglio della quota B per il solo periodo 1995-1996, nonché la possibilità di ricorrere a forme di garanzia anche diverse dalle fidejussioni. Inoltre, un'ulteriore modifica riguarda il comma 21 ove si prevede che la riassegnazione delle quote avvenga in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ogni regione e non in relazione alla produzione media regionale commercializzata. In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, con un'unica osservazione, che ribadisce l'esigenza che nella redistribuzione delle quote resesi disponibili si

presti particolare attenzione ai produttori che hanno ricevuto il taglio della quota B.

Dopo che il senatore Salvatore LAURO (FI) ha dichiarato voto contrario, esprimendo preoccupazione per il danno arrecato alle imprese in relazione alla liquidità

che viene ad esse trattenuta, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con una osservazione, del relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Sen. D'Alessandro Prisco ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (S. 2853)

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, osserva preliminarmente che appare oggi indispensabile disporre di appropriati strumenti per il governo dei fenomeni che caratterizzano le grandi realtà urbane. Dopo aver rilevato che l'Italia risulta in ritardo nell'affrontare tale problematica, ricorda che la normativa in materia di aree metropolitane di cui alla legge n. 142 del 1990 è rimasta praticamente inattuata per le resistenze di regioni e comuni. Anche sulla base delle esperienze di altri paesi europei, nei quali il problema è stato affrontato non con una normativa valida per tutte le metropoli ma caso per caso, il disegno di legge di iniziativa della senatrice D'Alessandro Prisco si pone l'obiettivo di creare un modello specifico per la città di Roma sia in quanto capitale della Repubblica sia in quanto nel suo territorio si colloca la realtà della Santa Sede.

Il relatore passa quindi ad esaminare il testo del disegno di legge, dal quale emerge che il territorio della città metropolitana di Roma dovrebbe coincidere in linea di principio con quello della provincia. Organi della città metropolitana sono il consiglio, la giunta ed il sindaco, eletto a suffragio diretto secondo la disciplina prevista per le province. Nell'ambito della città metropolitana l'attività amministrativa si articola nei due livelli della città metropolitana medesima e dei comuni che ne fanno parte. Le funzioni della città metropolitana comprendono sia quelle già proprie dell'ente provincia, sia quelle ulteriori previste dall'articolo 5, primo comma, attinenti, tra l'altro, alla pianificazione territoriale, alle grandi infrastrutture, ai servizi a rete, alle politiche attive del lavoro, alla pianificazione della grande distribuzione commerciale.

Il relatore sottolinea in particolare come nel disegno di legge si faccia applicazione del principio di sussidiarietà secondo una logica che prevede un'allocatione di funzioni non solo verso il basso, trasformando le circoscrizioni in comuni, ma anche verso l'alto, attraverso la delega

di compiti da parte dei comuni alla città metropolitana; quest'ultima possibilità appare innovativa nel nostro ordinamento, mentre si ritrova in esperienze di altri paesi come l'Inghilterra. Con il capo III il disegno di legge si fa carico poi delle questioni che attengono alla città di Roma in quanto capitale della Repubblica nonché ai rapporti con la Santa sede; si prevede inoltre un piano degli interventi per Roma capitale. Nel capo IV sono delineati i particolari poteri del sindaco della città metropolitana. Nel capo V sono, infine, contenute norme finanziarie, transitorie e finali.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel ringraziare il senatore Parola per l'interessante relazione svolta, deve peraltro dichiararsi in disaccordo con lui in quanto l'iniziativa parlamentare del disegno di legge appare in contrasto con la logica della sussidiarietà, non risultando alcuna proposta in tal senso proveniente dalle comunità interessate. Ritiene al riguardo opportuno che la Commissione ascolti il punto di vista degli enti locali coinvolti, ossia comune e provincia di Roma e regione Lazio.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ osserva che tale ultima questione potrà essere discussa nella riunione dell'ufficio di Presidenza convocata al termine della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B40^a, 0014^o)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

Presidenza del Vice Presidente
FRANCO GERARDINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0089°)

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del vicesindaco del comune di Parma, architetto Vittorio Guasti, del delegato all'ambiente, dottor Pietro Vignali, e dell'assessore all'ambiente della provincia di Parma, dottor Giuseppe Gavioli
(A010 000, B37^a, 0001°)

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, si scusa innanzitutto per il ritardo dell'inizio della seduta, dovuto a sopraggiunti ed indifferibili impegni.

Invita i rappresentanti del comune di Parma ad esporre la situazione relativa al ciclo dello smaltimento dei rifiuti.

Vittorio GUASTI, vicesindaco del comune di Parma, ricorda che da alcuni mesi l'azienda municipale della nettezza urbana si trova in condizioni critiche, non disponendo peraltro di un sito di smaltimento di proprietà: i rifiuti prodotti nel territorio comunale debbono essere necessariamente inviati in siti lontani, con costi complessivi molto alti.

Ritiene che se in passato fosse stata resa agibile la discarica nel comune di Fornovo i risparmi avrebbero raggiunto somme considerevoli; si deve però dire che tale discarica è situata in un'area assolutamente non adatta, sia sotto il profilo della compatibilità geologica dei terreni, sia in rapporto agli svantaggi che dal suo esercizio potrebbero derivare alle attività agricole ed all'industria alimentare, molto fiorente e bisognosa di un *habitat* adeguato.

Premesso che la discarica in questione è costata circa 18 miliardi, svolge alcune considerazioni sul trattamento di preselezione dei rifiuti in essa previsto, caratterizzato dalla divisione della parte secca da quella umida; si sofferma anche sul possibile futuro accordo fra Parma e Reggio Emilia per la costruzione di un forno inceneritore capace di soddisfare le esigenze di ambedue le province.

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, precisa che le odierne audizioni e quelle svolte in passato in occasione della visita di una delegazione della Commissione in alcune province dell'Emilia-Romagna saranno valutate al fine di predisporre, nelle prossime settimane, la relazione sulla regione.

Pietro VIGNALI, delegato all'ambiente del comune di Parma, ricorda che nei mesi scorsi, a seguito di una visita effettuata nel territorio comunale, il Presidente Scalia ha espresso ai rappresentanti degli enti territoriali alcune considerazioni sull'opportunità di avviare l'esercizio della discarica di Fornovo.

Premesso che l'amministrazione provinciale di Parma concede le autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti soltanto per piccole quantità di materiale con ciò rendendo difficoltosa la gestione complessiva, sottolinea che la discarica di Fornovo è situata in una zona con forte vocazione agricola, che registra la presenza di numerose industrie alimentari; come è stato riportato più volte dagli organi di informazione, si sono per di più verificati nei pressi di essa alcuni smottamenti del terreno. Insiste sull'area anche un vincolo idrogeologico ed è stata registrata la presenza di gas nel sottosuolo.

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, chiede se la discarica di Fornovo rientri nel piano regionale che prevede gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio degli impianti; chiede anche di conoscere quale sia il livello attuale della raccolta differenziata dei rifiuti.

Rispondono dettagliatamente l'architetto Vittorio GUASTI ed il dottor Pietro VIGNALI, precisando in particolare che il livello della raccolta differenziata può essere considerato insufficiente e che è praticabile anche la discarica di Borgo Val di Taro.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP), premesso di conoscere approfonditamente le problematiche connesse a quanto riferito dai rappresentanti del comune di Parma, esprime diffuse considerazioni tecniche sulla situazione geologica dell'area su cui è costruita la discarica di Fornovo, che è stata rilevata con successive prospezioni dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente: chiede che il documento da essa predisposto sia acquisito agli atti della Commissione.

Chiede in seguito che siano fornite notizie dettagliate sulle caratteristiche e sulle potenzialità del forno inceneritore di Cornocchio, nonché sui contrasti verificatisi fra la provincia ed il comune di Parma.

Quanto all'azienda municipalizzata della nettezza urbana, ritiene che il *deficit* accumulato, che sembra di oltre 30 miliardi, possa derivare in particolare da una gestione non oculata.

Il deputato Manlio COLLAVINI (FI) ritiene che l'esempio del comune di Parma rafforzi l'idea che si deve giungere al più presto, del resto secondo le prescrizioni dettate dal «decreto Ronchi», al superamento dell'utilizzo delle discariche, introducendo una sorta di «fiscalità ecologica», in armonia con quanto previsto in altri Paesi europei.

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, si dichiara d'accordo con le valutazioni del deputato Collavini, sottolineando che la normativa vigente prevede che entro il prossimo anno vi sia il conferimento in discarica soltanto dei rifiuti selezionati, quindi di materiali non inquinanti, per giungere gradualmente all'eliminazione di tale forma di smaltimento.

L'architetto Vittorio GUASTI risponde diffusamente ai quesiti formulati.

Giuseppe GAVIOLI, assessore all'ambiente della provincia di Parma, preannuncia che presenterà una documentazione aggiornata sulla discarica di Fornovo e precisa che la situazione riguardante il ciclo dei rifiuti presenta nella provincia alcuni aspetti critici.

Svolge approfondite considerazioni sugli impianti esistenti nel territorio provinciale, soffermandosi sulle caratteristiche del forno inceneritore di Cornocchio, che risale a venti anni fa e che ha una capacità di circa 50 mila tonnellate; vi sono poi le discariche di Borgo Val di Taro, per circa 40 mila tonnellate, e di Corniglio, per circa 15 mila tonnellate. Tali impianti riescono a ricevere circa la metà dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale e quindi negli anni scorsi sono stati ipotizzati altri siti di smaltimento, ad esempio a Noceto.

Premesso che l'amministrazione provinciale ritiene assai importante pervenire al superamento dell'utilizzo della discarica come destinazione prevalente dello smaltimento dei rifiuti, fornisce informazioni sulle indagini giudiziarie condotte dalla procura di Parma in merito alla discarica di Fornovo, per la quale si sta aspettando l'emanazione della certificazione conclusiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente circa la conformità dal punto di vista tecnico.

Ritiene che il pieno esercizio dei siti di smaltimento dei rifiuti posti a Fornovo, Soragna, Borgo Val di Taro e Cornocchio possa determinare un'autosufficienza per l'intero territorio della provincia per i prossimi quattro anni, permettendo di superare l'attuale fase critica; in tale ambito, si pone anche il possibile accordo fra le province di Parma e Reggio Emilia per un forno inceneritore che soddisfi le esigenze complessive.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP), rilevato che nell'area di Cornocchio si sarebbe potuto anche costruire un forno inceneritore con caratteristiche di non inquinamento per l'ambiente, osserva che vi è sta-

ta la volontà di giungere all'apertura della discarica di Fornovo, che in verità appare non idonea, giacchè sono state trovate infiltrazioni di gas metano dai giacimenti sottostanti e si è verificato il crollo di una parte della strada d'accesso.

Ribadite le valutazioni in precedenza espresse di natura tecnica sugli aspetti geologici dei terreni interessati, si sofferma sulle caratteristiche finanziarie dell'attività della società che presiede alla gestione della discarica.

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, chiede se la provincia di Parma abbia definito precisi indirizzi per incrementare il livello della raccolta differenziata.

Il dottor Giuseppe GAVIOLI, riferendosi alla discarica di Fornovo, precisa in particolare che le contestazioni espresse in relazione al suo utilizzo si sono finora dimostrate non sufficienti per giustificarne l'abbandono.

Risponde in seguito agli altri quesiti formulati, precisando che la provincia non ha responsabilità riguardo alla conduzione dell'impianto, demandata all'azienda municipalizzata della nettezza urbana, e che per la raccolta differenziata ha avviato tre «progetti pilota» a Salsomaggiore, Langhirano e Parma, perchè si ottengano in breve tempo risultati incoraggianti che potranno servire da traino per tutti gli altri comuni: il livello attuale della raccolta differenziata si situa intorno al quindici per cento.

Per quanto riguarda la situazione geologica della discarica di Fornovo, rinvia alla documentazione presentata alla Presidenza.

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, facendo presente che le notizie acquisite nell'odierna seduta saranno subito inserite nel documento sulla regione Emilia-Romagna che la Commissione sta elaborando.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 15 aprile 1999, alle ore 13,30, per proseguire l'esame di un documento sulla gestione dei rifiuti radioattivi predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente Scalia.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,35.

(R033 004, B26^a, 0014^o)

SEDE PLENARIA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Comunicazioni del Presidente sulle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'esodo dei profughi dal Kosovo
(A008 000, C26^a, 0005^o)

(Svolgimento e conclusione – Approvazione di un documento di considerazioni).

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, illustra le linee di un possibile documento di considerazioni sui temi oggetto dell'audizione, svolta nella seduta di ieri dal Ministro dell'interno Rosa RUSSO

JERVOLINO e dal Sottosegretario di stato per gli affari esteri Umberto RANIERI, comunicando altresì che è pervenuto il seguente documento di indirizzo a firma dell'onorevole Anna Maria DE LUCA (FI), che può utilmente concorrere a costituire il testo base dell'odierna discussione:

il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; auditi il Ministro dell'Interno, on. Rosa RUSSO JERVOLINO ed il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, on. Umberto RANIERI.

Considerato che:

1. alcuni Paesi, in relazione all'afflusso di profughi provenienti dal Kosovo superiore ad ogni previsione, stanno provvedendo a trasferire ed assistere sul proprio territorio migliaia di persone, effettuando tali trasferimenti senza tenere conto di:

a) informare i kosovari sui diversi Paesi che hanno aderito all'operazione di accoglienza sul proprio territorio in modo da permettere, nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio GAI 7 aprile 1999, una scelta del Paese da raggiungere che deve essere effettuata, comunque, di propria volontà;

b) che le famiglie non devono essere divise;

c) che, in ogni caso, i principi GAI non vincolano i Paesi al di fuori dell'Unione europea;

2. non è chiaro quali norme, se esistono, regolano l'accoglienza e l'assistenza riservata ai profughi all'interno dei territori dei vari Paesi che hanno deciso di farsene carico;

3. non è conosciuto se tali norme siano omogenee a tutti i Paesi interessati all'assistenza, determinando, quindi, un uguale trattamento anche per i loro spostamenti e per la facoltà o obbligatorietà di rimpatrio appena le condizioni lo dovessero permettere;

4. esistono grandi difficoltà o addirittura impossibilità a procedere all'identificazione dei profughi poichè è stato loro, per lo più, sottratto ogni tipo di documento di identità;

5. sembra che in Kosovo siano state distrutte le anagrafi;

6. moltissime donne sono state vittime di violenze sessuali di motivazione etnica e le stesse rischiano di essere non solo emarginate dal resto della società, ma addirittura la loro stessa vita potrebbe essere in pericolo;

7. un enorme numero di bambini sono stati separati dalle loro famiglie e quindi sono bisognosi, oltre che di assistenza, di poter essere ricongiunti alle loro famiglie;

8. ci sono difficoltà ad instaurare un dialogo con i Kosovari, presso i campi di accoglienza, per mancanza di interpreti professionali affidabili;

9. l'afflusso di profughi trasportati dagli scafisti, già costante finora dall'Albania verso le nostre coste, potrebbe diventare insostenibile;

10. l'impegno finanziario e la ripartizione delle presente dovrebbero far parte di un progetto comune alle Nazioni coinvolte;

impegna il Governo

1. ad attivarsi perchè vengano stabilite da subito norme comuni a tutti i Paesi che prendono parte alle operazioni di soccorso, atte al rispetto di quei principi di volontarietà di trasferimento, di consenso per la scelta del Paese di ricevimento del profugo, di unitarietà delle famiglie, semplici regole di umanità e democrazia che devono essere rispettate anche in condizioni di emergenza;

2. ad emanare, con i Paesi interessati nelle operazioni di accogliimento e assistenza, norme comuni atte a soddisfare tutti gli aspetti, anche giuridici, precedentemente esposti quali trattamento uniforme comune, possibilità di spostamenti e movimento all'interno dei Paesi accoglienti, facoltà o obbligo di rimpatrio alla fine del conflitto qualora ce ne possano essere le condizioni;

3. ad allestire, per ovvi motivi, almeno nei campi italiani da noi gestiti, punti di informazione, di riconoscimento, di dialogo, di ricostruzione della loro memoria storica, attraverso metodica adeguata e figure professionali affidabili e conosciuti, che siano un filtro serio e credibile, eventualmente ricorrendo a persone garantite dall'ACNUR, scelte tra i rifugiati politici già inseriti nelle strutture del nostro Paese, A tale scopo potrebbe essere utilizzata la memoria comune e conoscenza reciproca degli abitanti dei villaggi, prima che si disperdano, attraverso garanzie plurime e incrociate che permettano una attendibile ricostruzione anagrafica;

4. ad allestire punti sociali di sensibilizzazione, informazione, intervento per opportune misure di attenuazione delle conseguenze collegate alle violenze subite, per le donne kosovare che lo richiedessero;

5. a formulare metodiche e a realizzare di fatto il ricongiungimento dei bambini dispersi alle loro famiglie;

6. a decretare, per l'Italia e al più presto, norme adeguate di protezione temporanea anche per il sostentamento economico dei profughi protratto nel tempo e con programmi di lavoro sociale da stabilirsi in relazione ai tempi previsti per il loro mantenimento;

7. a farsi interprete, presso i Paesi dell'Unione europea, perchè ci sia ripartizione di oneri e di presenze attraverso la stesura di un progetto comune, che tenga conto delle rispettive necessità e che preveda adeguate misure di compensazione, nel rispetto dei principi di equità che sempre dovrebbero essere tenuti presenti quando si assumono decisioni che riguardano ogni collettività.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ritiene che il documento dell'onorevole DE LUCA, raccogliendo le considerazioni emerse in occasione dell'audizione degli esponenti del Governo, può essere integrato, ove i colleghi lo ritengano, con ulteriori osservazioni.

Il senatore Patrizio PETRUCCI (DS) esprime una valutazione positiva sui contenuti del documento.

Il senatore Francesco MORO (LNPI), osserva che il governo dovrebbe essere impegnato a riferire periodicamente e tempestivamente al

Parlamento in merito alle misure adottate per fronteggiare l'esodo dei profughi provenienti dal Kosovo.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI), nel dichiararsi disponibile a recepire nel suo documento ogni utile osservazione, precisa che esso deve considerarsi impegnativo per il Governo.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), concorda con la collega DE LUCA in merito al carattere impegnativo del documento ed esprime un apprezzamento sui relativi contenuti.

Il deputato Rocco MAGGI (Misto) esprime anch'egli un giudizio favorevole sul documento.

Il Sottosegretario di stato per l'interno Giannicola SINISI, osserva che le questioni poste nel documento sono chiare e in gran parte condivise dal Governo. Ritene tuttavia di dover aggiungere alcune osservazioni nella parte premittiva, ove si fa riferimento ai principi sanciti dal Consiglio GAI del 7 aprile u.s., i quali in verità sono quelli enunciati dal documento, ma non sono espressi nel Comunicato finale del Consiglio in modo così conciso.

Considera inoltre assai rilevante il problema di dover pensare alla registrazione dei profughi e al loro trattamento giuridico tenendo conto anche delle prospettive delineate dal Trattato di Amsterdam. Tuttavia la stessa figura del profugo non riceve un'eguale definizione nell'ambito dei paesi UE. Nel Parlamento francese, infatti, se ne parla come di «deportati», nel documento si legge la parola «profugo», in altre occasioni si parla di «sfollato» o di «rifugiato», quest'ultima terminologia un po' impropria in quanto rifugiato è, ai sensi della Convenzione di Ginevra, chi abbia ricevuto la concessione del diritto di asilo.

Ribadisce peraltro che le persone fuggite dal Kosovo non vorrebbero lasciare la regione, ma non è l'Italia a poter dettare da sola i criteri per un eventuale trasferimento, nè ad esempio può da sola decidere i criteri, le modalità ed i contenuti di un eventuale *burden sharing* inteso come equa ripartizione dei costi e delle presenze sul territorio dei vari Stati membri.

Osserva infine che il Governo può essere chiamato in qualsiasi momento a riferire sugli sviluppi dell'esodo delle persone provenienti dal Kosovo, mentre stabilire aprioristicamente i termini o le scadenze di una simile informativa apparirebbe non consono alla situazione.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che è pervenuta alla Presidenza la proposta dell'onorevole FEI di inserire un capoverso nel quale, testualmente, si invita il Governo ad attivarsi affinché l'Italia si faccia promotrice presso la Presidenza di turno dell'UE di una riunione paneuropea sulle questioni dei profughi e della pericolosa situazione esplosiva in Macedonia e Montenegro, che veda la partecipazione anche della Russia, dell'Ucraina e dei Paesi appena entrati nella NATO (Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca).

Il Sottosegretario di stato per l'interno Giannicola SINISI, fa presente che l'iniziativa di una riunione paneuropea finalizzata ad affrontare i temi della stabilità nei Balcani è senz'altro condivisibile, anche se ne va chiarita la logica: il perseguimento di una stabilità duratura dell'area balcanica ovvero il più limitato obiettivo del raggiungimento della stabilità nel quadro politico contingente.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, dà lettura del seguente documento di considerazioni, che tiene conto del dibattito e delle proposte formulate, ringraziando tutti i colleghi per il contributo portato ed in particolare la collega DE LUCA per il suo apporto, che ha notevolmente agevolato con la sua iniziale proposta il lavoro comune:

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; ascoltato il Ministro dell'Interno, on. Rosa Jervolino Russo, ed il Sottosegretario per gli Affari Esteri, on. Umberto Ranieri;

prendendo atto che in conseguenza di un afflusso di profughi Kosovari superiore ad ogni aspettativa, alcuni paesi hanno avviato misure di trasferimento e assistenza nel proprio territorio;

tenendo conto del fatto che i principi della eccezionalità, temporaneità, della volontarietà e della unità delle famiglie e sanciti dal Consiglio GAI il 7 aprile u.s., vincolano tutt'al più i quindici paesi dell'Unione Europea;

auspicando che venga definita, con apposite concertazioni, una procedura di registrazione standard dei profughi, i quali sono il più delle volte sprovvisti dei documenti di identità, al fine di evitarne la dispersione e di rendere effettivamente possibile l'identificazione ed il ricongiungimento familiare;

preso atto con una certa preoccupazione dell'intendimento del Governo di costituire un campo di accoglienza anche a Valona;

tenuto conto della difficile situazione venutasi a creare in Macedonia e Montenegro;

invita il governo

di attivarsi, eventualmente avvalendosi del sostegno dell'UNHCR, affinché siano presi gli opportuni coordinamenti tra i campi di accoglienza gestiti dall'Italia e gli altri campi di accoglienza presenti in Albania al fine di garantire un trattamento il più uniforme possibile sotto il profilo della registrazione dei profughi;

di predisporre nei campi di accoglienza gestiti dall'Italia punti di informazione, di riconoscimento, di dialogo, di ricostruzione della memoria storica dei profughi, attraverso metodica adeguata e figure professionali di interpreti affidabili e conosciuti, che siano un filtro serio e credibile, eventualmente ricorrendo a persone garantite dall'UNHCR, scelte tra i rifugiati politici già inseriti nelle strutture del nostro Paese, utilizzando la memoria comune e la conoscenza reciproca degli abitanti dei villaggi, prima che si disperdano, attraverso garanzie plurime e incrociate, che permettano un'attendibile ricostruzione anagrafica;

di attivarsi affinché siano predisposti opportuni centri di informazione, eventualmente avvalendosi del sostegno dell'UNHCR, presso i campi di accoglienza gestiti dall'Italia in Albania in ordine alla possibilità di essere temporaneamente trasferiti in altri paesi;

di assumere, nella prospettiva del Trattato di Amsterdam, idonee iniziative in ambito UE al fine di stabilire comuni misure di protezione temporanea dei profughi provenienti dal Kosovo assistiti in Albania, Macedonia e Montenegro ovvero comuni misure nei confronti di coloro che eventualmente si deciderà di ospitare sul territorio dei singoli stati;

ad attivarsi, analogamente e nella stessa prospettiva, affinché – ove venisse valutato di dover trasferire quote di profughi nei paesi membri dell'UE – sia rispettato il principio del burden sharing inteso come equa ripartizione degli oneri economici e del numero dei profughi eventualmente da accogliere sul proprio territorio;

a decretare, nel caso in cui si valutasse di dover trasferire un certo numero di profughi in Italia, la tempestiva adozione di misure di protezione temporanea, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, che tengano conto anche del sostentamento economico dei profughi, protratto nel tempo e con programmi di lavoro sociale da stabilirsi in relazione alla durata prevista del loro soggiorno;

di adottare gli opportuni provvedimenti affinché siano evitate infiltrazioni e speculazioni da parte della criminalità organizzata rispetto a questa dolorosa tragedia, al fine di garantire un adeguato «filtro di sicurezza» per clandestini, trafficanti e terroristi;

di attivarsi altresì affinché sia predisposta un'opera di informazione finalizzata ad assicurare una protezione mirata per particolari categorie più deboli, ad esempio le donne, che potrebbero altrimenti essere vittime di circuiti malavitosi quali la tratta ai fini dello sfruttamento della prostituzione, anche allestendo all'interno dei campi di accoglienza punti sociali di sensibilizzazione, informazione, intervento per opportune misure di attenuazione delle conseguenze collegate alle violenze subite per le donne kosovare che lo richiedessero e, infine, formulare metodiche volte a realizzare di fatto il ricongiungimento dei bambini dispersi alle loro famiglie;

di informare tempestivamente e con continuità il Parlamento in ordine agli intendimenti del Governo e alle misure che saranno assunte per fronteggiare nei termini suesposti l'esodo dei profughi;

di riconsiderare la realizzazione di un centro profughi a Valona e, comunque, di assicurare ogni possibile accorgimento e precauzione per evitare che detto centro possa tradursi in un favore reso alle organizzazioni malavitose che, in assenza di attenti controlli, potrebbero purtroppo «attingere» a questo «serbatoio» per i loro traffici;

ad attivarsi affinché l'Italia si faccia promotrice presso la Presidenza di turno dell'UE di iniziative volte a gestire in modo coordinato e responsabile la questione dei profughi e la precaria situazione politico-istituzionale venutasi a creare in Macedonia e Montenegro, coinvolgendo l'insieme dei Paesi NATO ed anche la Russia.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pone in votazione.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

La seduta inizia alle ore 14.
(A007 000, C27^a, 0008^o)

Il Presidente Mariella Cavanna Scirea illustra la proposta di programma dei lavori della Commissione.

Intervengono i senatori Athos De Luca, Giuseppe MAGGIORE e Carla CASTELLANI, nonché il deputato Piera CAPITELLI.

Si conviene di procedere alle audizioni sulla situazione dei minori rifugiati del Kosovo, di richiedere l'autorizzazione per una missione sui luoghi, e di proseguire le audizioni in tema di rapporto tra minori e televisioni.

La seduta termina alle ore 14,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul problema dei rifiuti
e sulle attività poste in essere in materia
dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche**

Giovedì 15 aprile 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame di un documento sulla gestione dei rifiuti radioattivi,
predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente onorevole
Scalia.
